

Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 213
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 31/10/2018

Sent. 213/2018

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai magistrati:

Silvano Di Salvo	Presidente
Luisa Motolese	Consigliere rel.
Vito Tenore	Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio iscritto al n° 28984 del registro di segreteria promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale nei confronti di:

Giovanni Stanzione, nato a Ischia (NA) il 3 novembre 1960 e residente a Breno (BS), via Milano, n. 24, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Milani e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Breno, presso lo studio legale sito in P.zza Vittoria, n.1;

Visto l'atto di citazione della Procura regionale depositato presso la segreteria questa Sezione giurisdizionale il 24 novembre 2017;

Visto il decreto presidenziale di fissazione della data di trattazione della causa;

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza dell'11.07.2018 e sentiti il relatore consigliere d.ssa Luisa Motolese, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del V. Procuratore Generale dottor Alessandro Napoli, nonché l'avvocato Gerardo Milani per il convenuto Stanzione;

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 27 novembre 2017, ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio Giovanni Stanzione, nella qualità di segretario comunale del Comune di Bienno e responsabile dell'Area Affari generali dell'Ente, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune predetto, della somma complessiva di € 14.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Dall'atto introduttivo e dalla documentazione di causa, emerge quanto segue.

In data 22.06.2015 la giunta comunale di Bienno conferiva un incarico a titolo gratuito, con decorrenza 1/7/2015 e fino a tutto il

30/06/2016, a Francesca Bontempi, dipendente dell'ente in quiescenza dal 01.07.2015, a prosecuzione dello svolgimento delle funzioni e delle mansioni svolte in precedenza per tutta la durata della sua carriera lavorativa come dipendente dello stesso comune. L'incarico prevedeva un rimborso spese mensile pari a € 1.400,00, peraltro previa rendicontazione delle spese da parte della stessa.

Il convenuto, segretario comunale dell'ente, in qualità di responsabile dell'area affari generali, con diversi atti di liquidazione determinava il rimborso

mensile delle spese richiesto dalla collaboratrice, mensilmente pari ad euro 1.400,00, nonostante i rilievi di legittimità formulati dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità del rendiconto delle spese, cui veniva allegato soltanto il registro firme.

Per superare le obiezioni del responsabile del servizio finanziario, il convenuto, nella qualità di segretario comunale, emetteva e reiterava un ordine di servizio per ottenere dal predetto responsabile l'emissione dei mandati di pagamento dei rimborsi forfettari a favore della suddetta collaboratrice.

Le liquidazioni, effettuate sempre con le medesime modalità, venivano disposte dal convenuto per tutte le mensilità relative al periodo in cui l'incarico ha avuto effettivo svolgimento (luglio 2015-aprile 2016), prima della cessazione anticipata per rinuncia della collaboratrice.

In data 15.02.2016 il revisore dei conti invitava il Comune a non procedere con ulteriori pagamenti privi della necessaria documentazione giustificativa.

Emesso rituale invito a dedurre, sono pervenute deduzioni al Procuratore Regionale, senza richiesta di audizione personale.

Non ritenendo superabili gli addebiti contestati il Procuratore regionale ha emesso atto di citazione nei confronti del convenuto

Stanzione che, a sua volta, ha prodotto memoria di costituzione e difensiva in data 20 giugno 2018.

Nella predetta memoria, il convenuto, tramite il proprio difensore, ha contestato la fondatezza della pretesa erariale nei propri confronti, evidenziando, innanzitutto, le ragioni del tutto eccezionali per le quali la giunta Comunale del Comune di Brenno aveva inteso ricorrere alla stipula del contratto di collaborazione con l'ex dipendente Bontempi.

Il 23.04.2016 si è perfezionata la fusione per incorporazione del Comune di Prestine con il Comune di Bienno e tale evento, dal punto di vista amministrativo nuovo e travagliato, è stato preceduto da un lungo iter deliberativo, terminato con l'approvazione della legge regionale n.9 del 21.04.2016.

Detto iter burocratico –ha proseguito il patrono- ha imposto al Comune un cospicuo impegno di energie e risorse umane per soddisfare la corrispondente mole di adempimenti burocratici.

La normativa di unificazione ha previsto, altresì, la celebrazione di un referendum consultivo della popolazione dei due comuni, la cui organizzazione -deduce il predetto difensore- ha comportato un notevole impegno di tempo e di energie, e che si è svolto con regolarità grazie alla conservazione della perfetta efficienza dell'Ufficio Anagrafe come gestito dalla signora Bontempi.

Il patrono ha, quindi, concluso evidenziando la circostanza che le soluzioni alternative (bandire una selezione per assumere un dipendente a tempo determinato, ovvero ricorrere ad un appalto di servizi) avrebbero, comunque, comportato tempi e costi ben superiori, ammontanti a non meno di € 18.000,00, a fronte di una efficienza del servizio difficilmente collocabile al medesimo livello in realtà poi assicurato dalla Sig.ra Bontempi, in considerazione della differenza di preparazione oggettivamente esistente tra un dipendente esperto come la menzionata ex dipendente ed un soggetto assunto a titolo precario.

Pertanto il Comune di Bienno, ad avviso del difensore, non ha subito alcun

danno ed il convenuto ha agito in stato di necessità per garantire l'efficienza del servizio Anagrafe.

Alla odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito quanto rappresentato in citazione, anche a confutazione delle deduzioni, relative ad asserite necessità e proficuità della collaborazione, e alla *compensatio lucri cum damno*, formulate in sede preprocessuale, ed ha chiesto la condanna del convenuto nei termini di cui all'atto introduttivo; l'avvocato difensore ha, a sua volta, ulteriormente illustrato le eccezioni e le deduzioni già sollevate e rappresentate, insistendo nella richiesta di assoluzione del proprio assistito, ed in subordine ha invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Concluse la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dell'avvocato difensore, la causa è passata in decisione.

MOTIVI della DECISIONE

Non essendoci questioni preliminari di rito da valutare si passa ad esaminare il merito della causa.

La fattispecie per cui è causa concerne una ipotesi di responsabilità amministrativa, in relazione alla quale il convenuto è chiamato a rispondere, a titolo di colpa grave, di un danno che la Procura attrice assume essere stato subito dal Comune di Bienno.

Tanto considerato, il Collegio procede quindi a valutare la sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per il configurarsi della responsabilità amministrativa contestata con l'atto introduttivo: l'elemento oggettivo, cioè l'effettivo prodursi di un danno pubblico, la cui entità va valutata alla luce delle risultanze probatorie prodotte in causa; l'elemento soggettivo, vale a dire un comportamento gravemente colposo (o doloso), ed il nesso di causalità tra il comportamento e l'evento.

Osserva il Collegio che nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza, nella specie, dell'elemento oggettivo dell'illecito erariale, della condotta gravemente colposa imputabile al convenuto e del nesso di causalità.

L'indagine istruttoria esperita dal Pubblico Ministero contabile, con l'acquisizione dei pertinenti atti, ha accertato che è stato posto in essere un comportamento inequivocabilmente in contrasto con quei criteri di efficienza, efficacia e rispetto delle norme di buona gestione, cui ogni pubblica Amministrazione deve improntare la propria azione.

I fatti di causa, nella loro materiale sussistenza, sono quelli riportati nell'atto di citazione ed in tutti gli altri documenti di causa

In piena adesione alla tesi argomentativa attrice, il Collegio osserva che il "rimborso spese" deliberato in favore della ex dipendente dell'Ente era stato espressamente subordinato dall'amministrazione alla produzione di idonea documentazione giustificativa che, oltre ad essere prevista dalla *lex specialis* applicabile al procedimento de quo, è imposta dai generali principi cui devono uniformarsi le procedure di erogazione delle spese poste a carico dei bilanci pubblici.

Negli stessi termini dispone la specifica normativa che, nel sancire il divieto per la P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già dipendenti pubblici collocati in quiescenza, fa salvi gli incarichi a titolo gratuito e subordina a rendiconto gli eventuali rimborsi (art.5 comma 9 D.L.95/2012 convertito nella legge n.135/2012).

In questa prospettiva, la condotta tenuta dal convenuto Stanzone appare tanto più grave, poiché ha disposto i pagamenti citati nonostante i ripetuti rilievi di criticità sollevati dal responsabile del servizio finanziario, e ciò pur

rivestendo una funzione apicale e dunque essendo in possesso di un bagaglio di conoscenze professionali tali da poter imprimere all'azione amministrativa un crisma di legalità e correttezza.

Come rappresentato da parte attrice, il ricorso all'incarico a titolo gratuito, con la corresponsione di un rimborso forfettario, ha dissimulato l'esecuzione di un vero e proprio rapporto di lavoro a termine.

Depongono in tal senso, come chiaramente esposto in citazione dalla Procura, <<<< *la concreta articolazione del rapporto de quo, instaurato all'indomani del pensionamento della collaboratrice con la presenza in servizio della stessa in giorni ed orari definiti (rilevata con cartellino a tempo), la corresponsione di un rimborso forfettario svincolata da ogni giustificazione circa le spese sostenute dalla stessa ed infine le stesse ammissioni formulate da Stanzione in sede di controdeduzioni con il riconoscimento delle circostanze che il rapporto ha avuto ad oggetto, per un periodo limitato, le stesse mansioni esercitate dalla collaboratrice prima del collocamento a riposo e che è stato utilizzato come modalità per far fronte all'ordinaria funzionalità dell'uffici anagrafe e stato civile*>>>>.

Ne consegue la constatazione di una chiara violazione della disposizione legislativa richiamata, la cui *ratio* è quella di evitare che il conferimento di incarichi sia utilizzato dalla P.A. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, e per attribuire ai medesimi responsabilità rilevanti, aggirando l'istituto del pensionamento e le disposizioni sul reclutamento del personale, ispirate al contenimento della spesa pubblica.

Conclusivamente quindi il Collegio, alla stregua delle considerazioni sopraesposte, ritiene ravvisarsi in capo al predetto soggetto tutti i necessari elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Comune:

- 1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
- 2) il nesso di causalità tra il comportamento posto in essere dal convenuto e l'evento contestato;
- 3) l'elemento soggettivo della colpa grave.

Quanto alla sussistenza e all'entità del danno (elemento oggettivo), sussistente nella fattispecie, la Sezione reputa tuttavia che possa trovare applicazione l'istituto della riduzione dell'addebito, attesa la peculiarità del contesto, evidenziata dal difensore del convenuto, nel quale è maturata la vicenda all'esame della Sezione, con particolare riferimento all'impellenza delle esigenze lavorative conseguenti all'accorpamento di Enti e alla scarsità di risorse umane disponibili nell'immediatezza.

Ritiene pertanto il Collegio che, anche in considerazione dell'attività comunque svolta in favore dell'Ente e dei risultati realizzati, nonché tenuto conto della responsabilità condivisa dei membri della Giunta comunale, il convenuto vada condannato a risarcire al Comune di Bienno un importo pari ad € 7.000,00, già rivalutato, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,

disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta,

CONDANNA

il convenuto Giovanni STANZIONE al pagamento, in favore del Comune di Bienno, della somma di € 7.000,00 (settemila/00), già rivalutata, oltre agli interessi legali, a decorrere dal deposito della presente sentenza sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €

Così deciso a Milano, nella camera di consiglio dell'11.07.2018.

L'estensore

Luisa Motolese

Il Presidente

Silvano Di Salvo

Depositata in segreteria il 31.10.2018